

Sistema concorsuale

- Insieme di norme di disciplina della crisi di impresa
- La crisi non si identifica necessariamente con lo stato di insolvenza
- La soluzione per la crisi di impresa non è solo di tipo liquidatorio, ma può essere anche di tipo conservativo per il risanamento

Articolazione del sistema concorsuale

- **Impostazione tradizionale**
 - Procedure di liquidazione
 - Procedure di conservazione o risanamento
- **Impostazione attuale**
 - La distinzione tradizionale non è pienamente adattabile in quanto non sempre la scelta liquidatoria è in contrasto con l'obiettivo di conservazione della impresa

Special situations

Sono quelle situazioni nelle quali una impresa necessita di interventi di ristrutturazione finanziaria o di turnaround operativo

Turnaround

Le fasi principali di una operazione di turnaround sono le seguenti::

1. Analisi preliminare della situazione complessiva

- □ Primo incontro con gli azionisti e/o il management dell'impresa ai fini della comprensione delle cause che hanno determinato la crisi.
- □ **Preliminare valutazione di fattibilità** di un Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Finanziario.

2. Analisi dell'Indebitamento Finanziario

- □ L'advisor prende contatto con i Creditori Finanziari divenendone il principale interlocutore al fine di procedere a una ricognizione e un'**analisi dettagliata dell'Indebitamento Finanziario** in essere.

3. Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria

- □ Analisi dei bilanci e dei dati contabili/gestionali più recenti, predisposizione delle Proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie e analisi dei Flussi di Cassa prospettici.
- □ Elaborazione di un dettagliato **Piano di Tesoreria** e determinazione del **Fabbisogno Finanziario** in ipotesi '*on going*' dell'impresa.

4. Manovra Finanziaria

- □ Impostazione della **Manovra Finanziaria** contenente gli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'Indebitamento Finanziario dell'impresa (rinuncia e/o saldo e stralcio, consolidamento, moratoria e riscadenziamento, concessione di nuova finanza, ricapitalizzazione, piano di dismissioni, ecc.).

5. Piano di Ristrutturazione dell'Indebitamento Finanziario

- □ Assistenza all'impresa nell'elaborazione della **prima bozza del Piano di Ristrutturazione** dell'Indebitamento Finanziario, sulla base delle indicazioni del **Piano Industriale** contestualmente predisposto dall'impresa con l'eventuale assistenza dell'advisor stesso.

6. Convocazione dei Creditori Finanziari

- □ Assistenza all'impresa nell'organizzazione dell'**incontro interbancario** per la presentazione del Piano di Ristrutturazione ai Creditori Finanziari. Viene fissato un termine entro il quale i Creditori Finanziari dovranno **comunicare la loro adesione** 'di massima' al Piano di Ristrutturazione e indicare eventuali variazioni e integrazioni.

7. Contatti e negoziati con i Creditori Finanziari ed approvazione del Piano di Ristrutturazione

- □ Contatto con i Creditori Finanziari e negoziazione con gli stessi di eventuali variazioni e integrazioni da apportare alla prima bozza del Piano di Ristrutturazione.
- □ Assistenza nell'elaborazione del **Piano di Ristrutturazione 'definitivo'** contenente le variazioni e le integrazioni concordate con i Creditori Finanziari.
- □ **Raccolta delle adesioni** da parte dei Creditori Finanziari al Piano di Ristrutturazione e **approvazione** dello stesso.

8. Predisposizione e firma della Convenzione con i Creditori Finanziari

- □ Coordinamento dei **consulenti legali e fiscali** per la **redazione della Convenzione** da sottoporre ai Creditori Finanziari sulla base di quanto stabilito nel Piano di Ristrutturazione approvato dagli stessi.
- □ **Firma della Convenzione Interbancaria (Closing)**.

9. Monitoraggio post Closing

- □ Assistenza all'impresa nell'attività di **monitoraggio** del rispetto del Piano di Ristrutturazione e nella predisposizione della **reportistica periodica** da inviare ai Creditori Finanziari.

Concordato preventivo artt. 160 e seg. l.fall.

Presupposto: stato di crisi o di insolvenza

Contenuto del piano: ristrutturazione dei debiti,
attribuzione delle attività ad un assuntore,
suddivisione dei creditori in classi,
pagamento parziale dei creditori privilegiati

Aspetto di grande innovazione

Accordi di ristrutturazione dell'indebitamento ex art. 182 bis l.fall.

Ampliamento dei margini operativi dell'autonomia privata

Il sistema non si caratterizza solo per la presenza di procedure e tende a divenire sistema di gestione del rischio di impresa

Qualificazione degli accordi di ristrutturazione

- Sono accordi di ristrutturazione del debito assunti dall'imprenditore in stato di crisi con quei creditori che rappresentano il 60% dei crediti.

- Sono omologati dal Tribunale.

- Occorre che l'accordo sia corredato da una relazione redatta da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili che attesti l'attuabilità dell'accordo con riguardo alla sua idoneità a garantire il pagamento integrale del 40% estraneo all'accordo stesso.

- In questi accordi può rientrare anche una transazione fiscale che riguarda la ristrutturazione dei tributi gestiti dalle agenzie fiscali ed ora anche dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

- Non ci troviamo di fronte ad una procedura concorsuale.

Piano attestato ex art. 67, c. 3, let. d, l.fall.

Piano di risanamento della esposizione debitoria della impresa per realizzare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria fallimentare.

Differenze: piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo

- Il piano attestato non ha un presupposto oggettivo, ha una impostazione unilaterale, non è una procedura concorsuale, ha la finalità di evitare la revocatoria
- Gli accordi di ristrutturazione sono un contratto stipulato con una parte del ceto creditorio, non sono una procedura concorsuale, hanno come presupposto lo stato di crisi, hanno la finalità di ristrutturare il debito
- Il concordato preventivo è una procedura concorsuale, ha effetti nei confronti di tutti i creditori concorsuali, mira ad evitare il fallimento essendo previsto come presupposto anche lo stato di insolvenza

Fallimento: caratteri generali in sintesi

- Non è più inteso in termini punitivi per l' imprenditore e si selezionano gli imprenditori fallibili secondo parametri quantitativi
 - Aumentano i poteri gestionali del Curatore
 - La liquidazione degli asset non è più necessariamente atomistica

Criteri di selezione

Non sono soggetti al fallimento ed al concordato gli imprenditori che dimostrino congiuntamente:

di avere avuto nei tre esercizi anteriori alla istanza un attivo patrimoniale annuo non superiore ad € 300 mila (art. 2424 c.c., persona fisica, società di persone)

di avere realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi non superiori ad € 200 mila (art. 2425 c.c. lett. A conto economico ricavi delle vendite e delle prestazioni)

di avere un ammontare di debiti non superiore ad € 500 ml

Poteri gestionali del curatore

- Esercizio provvisorio art. 104 I.fall.

(se dall'interruzione può derivare un danno grave, purchè non pregiudichi i creditori)

- Affitto d'azienda art. 104 bis I.fall.
- Programma di liquidazione art. 104 ter
- Vendita mediante conferimento in società art. 105, 8 c., I.fall.

Amministrazione straordinaria

- ➔ Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi d.lgs. n.270/99
- ➔ Amministrazione straordinaria delle grandissime imprese insolventi – c.d. ad accesso semplificato l. n. 39/04
- ➔ Amministrazione straordinaria ad accesso semplificato per le grandissime imprese operanti nei servizi pubblici essenziali d.l. n.134/08 conv. in l. n.166/08

Amministrazione straordinaria ex art. d.lgs. n. 270/99

1.Presupposti

2.Struttura

3.Finalità

4.Effetti

5.Chiusura

1. presupposti

- Qualità di imprenditore commerciale
- Stato di insolvenza

2. struttura

Struttura bifasica Fasi

- Dichiarazione dello stato di insolvenza
- Periodo di osservazione che dura trenta giorni

Esito del periodo di osservazione

- Amministrazione straordinaria ove sussistono concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività di impresa
- **Fallimento ove queste condizioni non sussistono**

2.a. struttura

Modalità di realizzazione del recupero dell'equilibrio economico

- Ristrutturazione economico finanziaria della impresa attraverso un programma di risanamento di durata biennale
 - Cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa

Particolarità della ristrutturazione

Non esperibilità della revocatoria ex art. 49 d.lgs.
n. 270/99

3. Finalità

Conservazione della impresa per il suo risanamento o per la cessione unitaria del complesso aziendale a terzi

Obiettivo non incompatibile con lo stato di insolvenza

4. Effetti

- Dichiarazione stato di insolvenza art. 18 d.lgs. n.270/99
- ◆ Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
- ◆ Apertura del concorso tra i creditori
- ◆ Permanenza dell'imprenditore nell'amministrazione dei beni e nell'esercizio della impresa sotto la direzione del gd e la vigilanza del commissario giudiziale
- ◆ Prosecuzione dei contratti pendenti
- Amministrazione straordinaria
- ◆ Idem
- ◆ Idem
- ◆ Il commissario straordinario sostituisce l'imprenditore – spossessamento
- ◆ Idem

5. Chiusura della procedura art. 74 d.lgs. n. 270/99

Casi generali

- Mancata presentazione di domande di insinuazione al passivo
- Recupero dell'imprenditore insolvente della capacità di adempiere le proprie obbligazioni
- Passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato

Casi speciali - adozione di un programma di cessione

- Soddisfacimento dei creditori anche prima del riparto finale
- Riparto finale dell'attivo

Amministrazione straordinaria speciale – accesso rapido l. n. 39/04

Differenze significative rispetto all'as bifasica

- La procedura si applica solo alle grandissime imprese commerciali che siano nelle condizioni di cui all'art. 1
- Manca la fase di osservazione, per cui l'ammissione alla procedura è immediata
- Può accedere alla procedura l'imprenditore che intende avvalersi del programma di ristrutturazione
- L'imprenditore perde la gestione della impresa
- E' possibile esperire l'azione revocatoria, purchè essa si traduca in un vantaggio per i creditori
- Il concordato è un possibile contenuto del programma di ristrutturazione; quindi è un atto del commissario straordinario

Azione revocatoria

Questione: come si concilia questa previsione con il divieto di revocatoria nell'as bifasica con programma di ristrutturazione ?

Corte cost. 21 aprile 2006 n. 172



- Finalità generale della procedura: conservazione del patrimonio produttivo

1. programma di ristrutturazione – risanamento soggettivo

2. liquidazione unitaria del patrimonio aziendale (cessione a terzi o concordato con assuntore) – risanamento oggettivo

conclusione



la revocatoria è compatibile con il risanamento oggettivo

Concordato

● E' un atto del commissario straordinario

1. Non vi sono vincoli procedurali
2. Contenuto ampio



ristrutturazione del debito

operazioni societarie straordinarie

attribuzione ai creditori di titoli di debito

assuntore delle attività e delle passività

suddivisione dei creditori in classi

trattamenti differenziati tra classi diverse

trattamenti differenziati nella stessa classe di gruppo

Conclusioni

1. Disicplica complessa ed articolata per la quale è necessario uno sforzo logico per individuarne la coerenza interna

2. Compatibilità con una economia di mercato



il destino della impresa è definito e condizionato dai vincoli di mercato: concorrenza, autonomia e responsabilità